

---

## **Installazione e manutenzione di impianti a fonti di energia rinnovabili (FER)**

Il D.Lgs 28/2011, successivamente modificato dal D.L. 63/2013 convertito con L. 90/2013, ha introdotto un **sistema di qualificazione obbligatoria per i responsabili tecnici** delle imprese che esercitano attività di **installazione e manutenzione di impianti a fonti di energia rinnovabili (FER)**, e, più precisamente, attività di installazione e manutenzione di:

- caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
- sistemi geotermici a bassa entalpia;
- pompe di calore.

Relativamente ai requisiti tecnico-professionali da possedere, **gli installatori che, a far data dal 4 agosto 2013** (*data di entrata in vigore della L. 90/2013*), **hanno conseguito o richiedono l'abilitazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 37/2008** (*titolo o attestato di formazione professionale, seguito da un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore*), **al fine di ottenere la qualifica per operare anche sugli impianti FER, devono frequentare con esito positivo un corso di formazione professionale della durata minima di 80 ore** (*secondo lo standard formativo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 22.12.2016*). **Il corso è destinato al Responsabile Tecnico e non potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo.**

L'obbligo del corso di formazione non si applica agli installatori che sono stati abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 37/2008 prima del 4 agosto 2013, né a quelli che hanno conseguito o richiedono

---

l'abilitazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del D.M. 37/2008 (laurea, diploma o qualifica seguiti da periodo di inserimento, prestazione lavorativa), che sono quindi da ritenersi già in possesso di idonea qualifica per operare anche sugli impianti FER.

**Entro il 31 dicembre 2019** (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Linee guida standard formativo installatori impianti FER del 22.12.2016, punto 5), inoltre, **tutti gli installatori che operano nell'ambito degli impianti FER, comunque abilitati, sono obbligati a frequentare un apposito corso di aggiornamento della durata minima di 16 ore, da ripetersi ogni tre anni** (All. 4 al D.Lgs. 28/2011, comma 1, lett. f).

**Il corso è destinato al Responsabile Tecnico e non potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo.**

\*\*\*\*\*

## **INSERIMENTO IN VISURA DEI TITOLI DI QUALIFICAZIONE FER**

Dal 1° gennaio 2022 è in vigore la Legge 108/2021 Art. 32-quater (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori). - 1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: "7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, **i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.**

[Direttiva n.4, del 21 febbraio 2022](#) (pdf, 153 KB)

---

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 07 Set, 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Rate